

STATUTO DELL'A.V.O. DI BARI ONLUS

Art. 1

L'A.V.O.

L'A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Bari ONLUS conferma la sua forma giuridica di "Associazione di Volontariato" ed agisce in conformità e nei limiti della legge n° 266/1991 e delle leggi statali e regionali in materia.

L'Associazione "A.V.O." ha struttura e contenuti democratici, ha durata illimitata, ha la propria sede presso la "Parrocchia San Ferdinando" sita in Bari alla Via Sparano, è associata all'A.V.O. Regionale ed alla FEDERAVO condividendone i principi ispiratori.

Art. 2

FINALITA' - DISPOSIZIONI GENERALI

A.V.O. BARI O
PARROCCHIA S. FERDINANDO
Via Sparano - 70121
Tel. 393.047666
Cod. Fisc. 932895

L'A.V.O.:

- a) In obbedienza al Vangelo e con la partecipazione di tutti gli uomini di buona volontà, intende rendere a tutti coloro che non si trovano nella pienezza dei propri mezzi fisici e/o psichici un servizio qualificato, volontario e gratuito;
- b) Fonda la sua attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale;
- c) Esclude qualsiasi fine di lucro anche indiretto, operando esclusivamente per fini di solidarietà sociale, civile e culturale;
- d) Opera nelle strutture ospedaliere e nelle altre strutture socio-assistenziali con un servizio organizzato, qualificato e gratuito per assicurare una presenza amichevole accanto ai malati nell'ambito delle strutture stesse offrendo loro, durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia, con l'esclusione però di qualunque mansione tecnico-professionale di competenza esclusiva del personale medico e/o paramedico. E' una presenza che integra e non si sostituisce a quelli che sono i compiti perseguiti e le responsabilità assunte dalle organizzazioni nelle quali svolge la sua attività;
- e) Collabora con le istituzioni per perseguire gli obiettivi di umanizzazione, personalizzazione, informazione ed educazione alla salute nel rispetto dei ruoli e delle competenze previste dalla normativa vigente;
- f) Si impegna anche in progetti e sperimentazioni mirati a migliorare il servizio a favore dell'ammalato;
- g) Assume l'obbligo dell'uso della denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico della sigla ONLUS;
- h) Esclude la possibilità di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge o effettuata a favore di altre ONLUS che facciano parte di una stessa struttura sanitaria.

Allegare

A.V.O. BARI ONLUS

PARROCCHIA S. FERDINANDO

Via Sparano - 70121 BARI

Tel. 393.0476660 3

Cod. Fisc. 93289550720

ASSOCIATI

L'A.V.O. è aperta a tutte le persone fisicamente e psicologicamente idonee che si maggiorenti, che ne condividano gli scopi, ne accettino lo Statuto e che intendano svolgere servizio di volontariato qualificato, organizzato e gratuito a favore di ricoverati presso pre- sanitari e /o socio- assistenziali.

Ad ogni socio è richiesta, come condizione essenziale, un'adeguata formazione che lo metta grado di realizzare, nel migliore dei modi, le finalità, i compiti e gli obiettivi dell'Associazione.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega, svolgere l'attività preventivamente concordata ed organizzata, nonché di reced dall'appartenenza all'Associazione.

I soci, inoltre, hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare l'attività preventivamente concordata ed organizzata.

I soci hanno tutti pari diritti e doveri.

Art. 4

FINANZIAMENTO

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- Quote associative e contributi dei soci;
- Contributi di privati;
- Contributi dello Stato, Enti e Istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;
- Entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo;

I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito stabilito dal Consiglio Esecutivo. Le operazioni sui conti saranno effettuate dalle persone designate dal consiglio attraverso delega del Presidente.

Art. 5

CONTABILITA'

L'Associazione chiude il proprio esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno.

Allegato c

L'Associazione curerà la tenuta del bilancio preventivo e conto consuntivo annuali, nonché la tenuta di un registro dei beni (mobili ed immobili) da aggiornarsi ad ogni fine di esercizio finanziario.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vanno deliberati dal Consiglio Esecutivo rispettivamente entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio ed approvati dall'Assemblea entro i successivi tre mesi.

Art. 6

GLI ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione.

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Esecutivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori dei Conti
- Collegio dei Probiviri.

A.V.O. BARI ON
PARROCCHIA S. FERDIN
Via Sparano - 70121 B,
Tel. 393.0476660
Cod. Fisc. 93289550

Art 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai soci dell'Associazione.

Essa è convocata dal Presidente in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. In prima convocazione L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti in proprio o per delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti; l'Assemblea ha i seguenti compiti;

- Eleggere i membri del Consiglio Esecutivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori;
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Esecutivo;
- Approvare il Bilancio Preventivo.
- Approvare Il Bilancio Consuntivo
- Approvare le richieste di modifiche statutarie o di scioglimento di cui all'Art.17 ;
- Stabilire l'ammontare delle quote sociali e dei contributi a carico degli aderenti.

Allegato

Art. 8

CONSIGLIO ESECUTIVO

E' composto da 7 (sette) membri ed elegge, nel suo seno, il Presidente, che ha la rappresentanza dell'Associazione, ed 1 vicepresidente che ne fa le veci in assenza od impedimento del Presidente.

Al Consiglio sono attribuiti i seguenti compiti:

- Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- Sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
- Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività, distribuendo compiti, procurando gli strumenti ed autorizzando le spese occorrenti;
- Nominare il segretario, il tesoriere e gli altri responsabili e coordinatori del settore;
- In genere provvedere a tutti gli atti di amministrazione.

Il Consiglio Esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente di norma una volta al mese e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta .

Art. 9

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Esecutivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo art.13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti art.7 e 8.

In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Esecutivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art.10

COLLEGIO DEI REVISORI

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente. Provvede al controllo dei conti dell'Associazione e riferisce annualmente all'Assemblea.

Esercita i poteri e le funzioni degli art. 2403 e segg. del c.c..I Revisori possono essere anche esterni all'Associazione.

Art.11

COLLEGIO DEI PROVIBIRI

E' composto di tre membri ed elegge fra essi il Presidente.

Allegato

E' investito, su proposta del Consiglio Esecutivo, delle questioni di carattere disciplinare e decide in via definitiva sull'esclusione per gravi motivi del socio, quali che siano le funzioni ricoperte, ai sensi del successivo art. 16.

Giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il provvedimento emesso è inappellabile.

Art.12

SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- Provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- Provvedere alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- Coordina l'attività delle altre persone addette alla Segreteria.

Il Tesoriere:

- Predispone lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo;
- Cura la tenuta dei registri della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- Provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese.

Art. 13

NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono gratuiti, hanno la durata di tre anni e possono essere rinnovati, Il Presidente può essere rieletto una sola volta ed i Consiglieri due volte consecutivamente. Pure gratuite sono le prestazioni fornite dai volontari. Qualora venga a mancare un componente del Consiglio Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti o del Collegio dei Probiviri, per dimissioni od altra causa, sarà sostituito per cooptazione dall'organo collegiale cui appartiene ed il nuovo membro scadrà con la scadenza degli altri componenti.

La sostituzione non è ammessa quando i componenti rimasti siano meno della metà del numero previsto per il Consiglio Esecutivo e meno di due per il Collegio dei Revisori e per il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi associativi possono essere revocati, con deliberazione motivata, dallo stesso organo che ha provveduto alla nomina, ancora prima della scadenza, per ragioni di opportunità associative.

A.V.O. BARI ONLUS
PARROCCHIA S. FERDINANDI
 Via Sparano - 70121 BARI
 Tel. 393.0476660
 Cod. Fisc. 93289550720

Allegato

Art. 14

COPERTURA ASSICURATIVA

L'Associazione curerà per i propri soci che prestano attività di volontariato la copertura assicurativa come prescritto dalla vigente normativa.

Al volontario non compete alcuna rivalsa nei confronti dell'Associazione per danni e responsabilità legate o conseguenti alla sua attività di volontariato.

I.O. BARI ONLUS
ROCCIA S. FERDINAND
Via Sparano 70121 BARI
Tel. 080 476660
Cod. Fisc. 93289550720

Art. 15

QUOTA SOCIALE

La quota associativa è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e non restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

I soci non in regola con i pagamenti delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 16

PERDITA DELLA QUALITÀ' DI SOCIO

Perdono la qualità di socio:

- Coloro che non versano la quota sociale per due anni consecutivi;
- I dimissionari;
- Coloro che, in base a determinazione del Consiglio Esecutivo, per violazione delle norme statutarie o per altri gravi motivi risultano nuocere al prestigio od arrecare pregiudizio o intralci alla regolare attività dell'Associazione.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in via definitiva. In attesa della decisione, il Consiglio Esecutivo ha facoltà di sospendere il socio da qualsiasi attività associativa.

Art. 17

SCIoglimento e MESSA IN LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione può essere richiesto dal Consiglio o da almeno due terzi dei soci. Nel caso di scioglimento e messa in liquidazione il patrimonio dell'Associazione sarà devoluto, secondo norme, modalità e tempi stabiliti dall'Assemblea, ad altra Associazione che sia in grado di garantire la destinazione a fini analoghi a quelli del presente Statuto.

Le modifiche dello Statuto sono consentite ai termini di legge.

Art.18

Approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del presente Statuto è condizione indispensabile per poter utilizzare il logo A.V.O.

Atto esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 della legge n°266/8.11.1991.

Art.1 L'A.V.O.

Art.2 FINALITA'-DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3 ASSOCIATI

Art.4 FINANZIAMENTO

Art. 5 CONTABILITA'

Art. 6 GLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 ASSEMBLEA

Art. 8 CONSIGLIO ESECUTIVO

Art.9 IL PRESIDENTE

Art.10 COLLEGIO DEI REVISORI

Art.11 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art.12 SEGRETARIO E TESORIERE

Art.13 NORME RIGUARDANTI GLI INCARICHI SOCIALI

Art.14 COPERTURA ASSICURATIVA

Art.15 QUOTA SOCIALE

Art.16 PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art.17 SCIoglimento E MESSA IN LIQUIDAZIONE

Art.18 APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

A.V.O. BARI ONLU
PARROCCHIA S. FERDINANDI
Via Sparano - 70127 BARI
Tel. 393.0476660
Cod. Fisc. 93289550720

